

**AVVISO EX ART. 16.2 DEL  
REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE  
DELLA BCC MASSAFRA  
BANCA ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA BANCA**



## Indice

CAPO I -	PREMESSA .....	3
CAPO II -	CONDIZIONI PER LE CANDIDATURE .....	4
CAPO III -	MODALITA' E TEMPISTICHE .....	4
CAPO IV -	INDICAZIONI SULLA COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA .....	7

## CAPO I - PREMESSA

1. L'art. 52 dello Statuto Sociale approvato il 15 dicembre 2018 prevede che gli Organi Sociali attualmente in carica decadono dal mandato alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018. In occasione di tale Assemblea Ordinaria, prevista in prima convocazione per il 30 aprile 2019, i soci saranno chiamati, pertanto, a rinnovare integralmente gli organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Collegio dei Proviviri).
2. A tal fine la Banca, ai sensi dell'art. 16.2 del Regolamento Assembleare ed Elettorale (nel seguito denominato per semplicità "Regolamento"), approvato dalla Assemblea Ordinaria dei Soci della BCC di Massafra in data 15 dicembre 2018, provvede entro il novantesimo giorno anteriore a quello previsto per l'Assemblea chiamata, in prima convocazione, a eleggere le cariche sociali per il rinnovo totale degli organi, ad affiggere in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle sue succursali e sedi distaccate, nonché a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale, un avviso contenente le modalità e le tempistiche di esercizio del diritto di candidarsi nonché le indicazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione uscente, in conformità all'art. 26 del Testo Unico Bancario e alla relativa normativa di attuazione, nonché alle linee guida definite dalla Capogruppo. Tale avviso evidenzia se la Banca potrà adottare, su indicazione della Capogruppo, il procedimento elettorale semplificato richiamato nel Regolamento.
3. Con il presente avviso la Banca adempie, pertanto, all'obbligo di cui all'art. 16.2 del Regolamento.
4. Ai fini degli adempimenti previsti dal Regolamento, come richiamati dal presente Avviso, si evidenzia quanto segue:
  - il deposito presso la Sede Sociale (segreteria di presidenza), sita in Massafra alla Via Mazzini 65, di qualsiasi atto e/o documento previsto dal Regolamento deve essere effettuato nelle mani del Responsabile della U.O. Affari Generali & Societari, dott.ssa Rosaria Sportelli;
  - l'invio a mezzo Posta elettronica certificata di qualsiasi atto e/o documento previsto dal Regolamento deve essere effettuato all'indirizzo [bccmassafra@pec.bccmassafra.it](mailto:bccmassafra@pec.bccmassafra.it).

In relazione agli eventuali termini di deposito di qualsiasi atto e/o documento previsto dal Regolamento, si precisa quanto segue:

- il deposito presso la Sede Sociale deve essere effettuato entro l'orario di apertura al pubblico delle filiali della Banca del giorno di scadenza previsto dal Regolamento;
- l'invio a mezzo Posta elettronica certificata deve essere effettuato entro le ore 21.00 del giorno di scadenza previsto dal Regolamento. Al riguardo, si rammenta che è onere del mittente conservare la documentazione attestante l'invio, l'accettazione e l'avvenuta consegna generate dal sistema di posta elettronica certificata.

I moduli previsti dal Regolamento sono disponibili presso la segreteria di presidenza e pubblicati sul sito [www.bccmassafra.it](http://www.bccmassafra.it).

## CAPO II - CONDIZIONI PER LE CANDIDATURE

5. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore purché risulti iscritto nel libro dei soci da almeno un anno alla data del 31 dicembre dell'anno antecedente la convocazione dell'assemblea con all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche e purché abbia i requisiti di professionalità e competenza, onorabilità e correttezza, nonché di indipendenza richiesti dallo Statuto e dalla normativa di cui all'Articolo 16, comma 2 del Regolamento.

Non può essere nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo che nel caso di ricambio di almeno un quarto del consiglio di amministrazione o di nomina ai sensi degli articoli 22-bis e 28-bis dello Statuto Sociale, l'amministratore che non abbia già compiuto almeno un mandato quale amministratore o quale sindaco effettivo della Società.

6. Si possono candidare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, di sindaco effettivo e di sindaco supplente tutti i soggetti, soci o non soci, aventi i requisiti richiesti dallo Statuto e dalla normativa vigente.

## CAPO III - MODALITA' E TEMPISTICHE

7. Il presente Capo contiene le modalità e le tempistiche di esercizio del diritto di candidarsi; la lettura dello stesso fornisce, pertanto, una visione completa degli adempimenti necessari ad esercitare il diritto a candidarsi.
8. Elenchi di candidati, tenuto conto degli eventuali limiti al numero di mandati stabiliti dallo Statuto Sociale, possono essere presentati tanto dal Consiglio di Amministrazione uscente quanto da gruppi di soci. Gruppi di soci possono altresì presentare singole candidature al di fuori degli elenchi.
9. Ciascun elenco di candidati diverso da quello presentato dagli amministratori uscenti deve essere sottoscritto da almeno 50 soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. Ciascun socio può sostenere un solo elenco di candidati e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcuna lista da lui sostenuta. Le firme dei soci sostenitori devono essere autenticate dai soggetti elencati nel primo comma dell'articolo 5 del Regolamento.
10. Le candidature di singoli soci al di fuori degli elenchi di cui al precedente comma devono essere sottoscritte da almeno 30 soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali e che non abbiano espresso il proprio sostegno per altri candidati singoli o elenchi di candidati. Le firme dei soci sostenitori devono essere autenticate dai soggetti elencati nel primo comma dell'articolo 5 del Regolamento.
11. I soci candidati alla carica di sindaco non possono sostenere alcun elenco di candidati.
12. Ai fini della validità della singola candidatura o dell'elenco, i soci sostenitori presentano, relativamente a ciascun candidato, la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento entro i termini previsti nel medesimo articolo.

13. Prima della candidatura ufficiale ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento e, in particolare, entro il sessantesimo giorno anteriore a quello previsto per l'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, il Consiglio di Amministrazione uscente e i soci sostenitori predispongono e depositano personalmente presso la sede sociale, segreteria di presidenza, i rispettivi elenchi di candidati alle varie cariche sociali, elenchi questi che sono rappresentativi della lista che andranno a proporre all'Assemblea.

Nei medesimi termini, la documentazione richiesta potrà essere inviata mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nel presente avviso, con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica.

La presente disposizione si applica altresì alle singole candidature presentate al di fuori degli elenchi.

14. Ciascun elenco deve essere compilato su appositi moduli predisposti dalla Banca e deve contenere un numero di nominativi almeno pari al numero di componenti da nominare ai sensi dello Statuto.

Ciascuna candidatura singola deve essere parimenti compilata su appositi moduli predisposti dalla Banca.

15. Con riferimento agli amministratori, l'elenco può contenere un numero di nominativi non inferiore a quelli da nominare e non superiore a tale numero aumentato della metà, all'occorrenza arrotondato per eccesso. L'elenco deve individuare la lista di nominativi per i quali, salvo rinuncia o impedimento, si intende presentare la candidatura ufficiale ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento; gli ulteriori ed eventuali nominativi sono numerati in ordine di preferenza e possono essere inclusi nella lista definitiva solo in caso di rinuncia o impedimento dei primi.

16. Nel modulo di presentazione di ciascun elenco di candidati viene designato il socio rappresentante dell'elenco medesimo; tale rappresentante viene individuato nel candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'elenco presentato dal Consiglio di Amministrazione stesso e tra i soci sostenitori per gli altri elenchi.

In relazione alle candidature singole, il socio rappresentante viene parimenti individuato tra i soci sostenitori.

17. Ciascun elenco, come sopra formato, deve essere sottoscritto con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'articolo 5 del Regolamento e deve riportare in allegato quanto richiesto dall'art. 19.3 del Regolamento.

In relazione alle candidature singole, il modulo di candidatura deve riportare in allegato quanto richiesto dall'art. 19.3 del Regolamento limitatamente al numero 2.

Nello specifico l'autenticazione delle firme dei soci sostenitori, tanto per gli elenchi quanto per le candidature singole, deve essere effettuata, prima del deposito dei relativi moduli, dal Direttore Generale, dott. Giandonato Giannotta, e in caso di sua assenza dal Responsabile della U.O. Affari Generali & Societari, dott.ssa Rosaria Sportelli.

18. Gli elenchi dei candidati, nonché le eventuali singole candidature, pervenuti nei termini sopra riportati, unitamente alla relativa documentazione, vengono trasmessi alla Commissione elettorale prevista dall'art. 18 del Regolamento ai fini della valutazione prevista dallo stesso regolamento, volta a verificare:
- a) il possesso dei requisiti per candidarsi richiamati nell'art. 17 del Regolamento;
  - b) il conseguimento, da parte degli amministratori uscenti candidatisi, di 12 crediti formativi, con un minimo annuale di 4 crediti formativi. Per gli amministratori al primo mandato i crediti sono aumentati della metà;
  - c) la corrispondenza sostanziale della composizione quali-quantitativa dell'elenco dei candidati amministratori, e in particolare della lista provvisoria in esso individuata, alla composizione ideale individuata dal Consiglio di Amministrazione uscente e resa nota nell'avviso di cui all'art. 16, comma 2, ovvero la presenza di motivazioni che giustifichino le eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio;
  - d) l'adeguatezza dei candidati rispetto alle esigenze di unitarietà di governance del Gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo.

La valutazione di cui al precedente paragrafo è condotta dalla Commissione elettorale e dalla Capogruppo secondo una ripartizione di compiti dipendente dalla attivazione o meno del procedimento elettorale semplificato.

19. L'esito della valutazione, che consiste in un parere preventivo, è depositato presso la Banca e reso noto al socio rappresentante dell'elenco, o la singola candidatura, **entro il termine di 30 giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali.**
20. Le candidature definitive alla varie cariche sociali sono presentate mediante **liste di candidati** ciascuna delle quali deve contenere un numero di nominativi corrispondente a quello determinato ai sensi dello Statuto e della relativa delibera assembleare assunta l'anno precedente alla nomina. Le candidature singole presentate al di fuori degli elenchi devono essere parimenti confermate.
21. I nominativi inclusi nelle liste definitive corrispondono a quelli precedentemente individuati negli elenchi sottoposti alla valutazione preventiva. I nominativi inclusi nell'elenco in eccedenza rispetto al numero degli amministratori da nominare possono essere inseriti nella lista solo in caso di rinuncia o impedimento, comprovati da idonea attestazione, di uno o più dei candidati che erano stati collocati ai primi posti dell'elenco in numero corrispondente ai componenti da eleggere.
22. Ogni lista deve indicare, accanto al nominativo del candidato, la carica alla quale costui concorre e deve essere compilata su appositi moduli predisposti dalla Banca.
23. **Entro il quindicesimo giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali,** i soci rappresentanti depositano personalmente le liste presso la sede sociale, segreteria di presidenza, ovvero anticipano le stesse, nei medesimi termini, mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo

comunicato nel presente avviso, con successivo deposito degli originali entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica. Per ciascuna lista presentata è rilasciata una ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora di presentazione.

24. In relazione, invece, alle singole candidature presentate al di fuori degli elenchi, la candidatura deve indicare, accanto al nominativo del candidato, la carica alla quale lo stesso concorre e deve essere compilata su appositi moduli predisposti dalla Banca. Entro il quindicesimo giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, i soci rappresentanti depositano personalmente ogni singola candidatura presso la sede sociale, segreteria di presidenza, ovvero anticipano le stesse, nei medesimi termini, mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nel presente avviso, con successivo deposito degli originali entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica. Per ciascuna candidatura presentata è rilasciata una ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora di presentazione.
25. Le singole candidature e le liste dei candidati per cui sono stati accertati i requisiti stabiliti dall'articolo 17 del Regolamento sono affissi in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicati sul sito internet istituzionale della Banca. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro redatti.
26. Per ogni ulteriore dettaglio sulle modalità e sulle tempistiche di esercizio del diritto di candidarsi si rimanda al Regolamento, recante altresì tutte le disposizioni inerenti la preparazione dei lavori assembleari, le modalità di votazione, lo scrutinio dei voti e la proclamazione dei risultati.

## CAPO IV - INDICAZIONI SULLA COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

27. L'art. 16.2 del Regolamento prevede che il presente avviso rechi le indicazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione uscente, in conformità all'art. 26 del TUB e alla relativa normativa di attuazione, nonché alle linee guida definite dalla Capogruppo.
28. Al riguardo, si rammenta che i requisiti dei singoli componenti concorrono, altresì, a garantire l'adequazione della composizione quali-quantitativa dell'Organo anche in relazione alle complessità e peculiarità del ruolo che sarà chiamato a svolgere.
29. A tal fine, in coerenza con le Disposizioni di Vigilanza delle Banche sul Governo Societario (Parte Prima- Titolo IV- Capitolo I - Sezione IV), il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale in carica, nella riunione del 24 gennaio scorso, hanno redatto e approvato il Documento di Autovalutazione. Documento questo che è disponibile presso la Sede e le succursali della Banca ed è pubblicato sul sito istituzionale [www.bccmassafra.it](http://www.bccmassafra.it).
30. Gli esiti delle analisi riportate nel Documento di Autovalutazione dovranno essere tenuti in considerazione nella definizione degli elenchi di candidati da sottoporre alla valutazione preventiva. Si precisa che rimane salva la possibilità, per i Soci, di svolgere proprie valutazioni

sulla composizione ottimale dell'Organo e presentare candidature non coerenti con le analisi riportate nel Documento di Autovalutazione, a condizione che gli eventuali scostamenti siano evidenziati e adeguatamente motivati in modo da darne atto all'Assemblea prima della relativa votazione.